

CAMERA DEI DEPUTATI

N.315

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (315)

(articoli 1 e 6 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

Trasmesso alla Presidenza il 9 ottobre 2025

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI SERVIZI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA E ABROGA LA DIRETTIVA 2002/65/CE

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

VISTA la direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-*bis* - parte III - titolo III - capo I;»;

b) all'articolo 49, comma 1, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-*bis*;»;

c) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

«Art. 54-*bis*.- (*Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online*) - 1. Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.

2. La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso *online* che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso *online* consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:

a) il suo nome;

b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;



c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.

3. La funzione di recesso è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: «recedere dal contratto qui» o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia *online* ed è facilmente accessibile al consumatore.

4. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso *online* a norma del comma 2, il professionista gli consente di presentarla mediante una funzione di conferma.

5. La funzione di conferma è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: «conferma recesso» o con un'altra formulazione altrettanto inequivocabile.

6. Una volta che il consumatore ha attivato la funzione di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della sua trasmissione.

7. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso *online* è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.»;

d) all'articolo 58, le parole: «decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

e) alla parte III, titolo III, capo I, dopo la sezione II è inserita la seguente:

«Sezione II-bis
COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI
CONSUMATORI

Art. 59-bis. - (*Oggetto e ambito di applicazione*) - 1. Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2.

2. Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.

3. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla prima operazione.

4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies.

5. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti.

6. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Art. 59-ter. - (Definizioni) - 1. Ai fini della presente sezione si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 45, le seguenti:

- a)* «interfaccia *online*»: interfaccia *online* quale definita dall'articolo 3, lettera *m*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022;
- b)* «stratificazione»: tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello di visualizzazione e le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori.

Art. 59-quater. - (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) - 1. Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:

- a)* l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce;
- b)* l'indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;
- c)* le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce;
- d)* se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- e)* se l'attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente;
- f)* una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
- g)* il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest'ultimo;
- h)* se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;
- i)* se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;
- l)* se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
- m)* l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo;

- n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma;
- o) le modalità di pagamento e di esecuzione;
- p) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;
- q) se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso;
- r) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto;
- s) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
- t) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
- u) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59-octies, commi 1, 2 e 4 comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis;
- v) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente;
- z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;
- aa) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia associato il professionista e le relative modalità di accesso;
- bb) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.

4. Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista può stratificare le informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono stratificate, è sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.

Art. 59-*quinquies*. - (*Comunicazioni mediante telefonia vocale*) - 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore.

2. In deroga all'articolo 59-*quater*, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all'articolo 59-*quater*, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *g)*, *m)* e *r)*, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all'articolo 59-*quater*, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59-*quater*, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.

Art. 59-*sexies*. - (*Onere della prova*) - 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-*quater* e 59-*quinquies*, nonché di quelli di cui all'articolo 59-*septies* ove applicabili, incombe sul professionista.

Art. 59-*septies*. - (*Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali*) - 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-*quater* e 59-*quinquies*, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

2. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente all'articolo 59-*quater*, comma 1, lettera *r)*.

Art. 59-*octies*. - (*Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari*) - 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita.

2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto a distanza;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-*quater*, 59-*quinquies* e 59-*septies*, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.

3. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

4. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-*quater*, 59-*quinquies* e 59-*septies*, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 59-*quater*, comma 1, lettera r).

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

- 1) operazioni di cambio;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) valori mobiliari;
- 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 5) contratti a termine fermo (*futures*) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
- 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
- 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (*equity swaps*);
- 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
- b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

6. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 se la dichiarazione di recesso è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.

7. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.

8. Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.

9. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.

Art. 59-*novies*. - (*Pagamento del servizio prestato prima del recesso*) - 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-*octies* può essere tenuto a pagare solo

l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può:

a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere tale da poter costituire una penale.

2. Il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione.

3. Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 59-*quater*, comma 1, lettera r). Egli non può, comunque, esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 59-*octies*, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1.

5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.

Art. 59-*decies*. - (*Chiarimenti adeguati*) - 1. Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno:

a) le informazioni precontrattuali obbligatorie;

b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;

c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.

2. Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

3. Se il professionista utilizza strumenti *online*, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell'articolo 59-*quater*, comma 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficoltà per il consumatore o la necessità di ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni contrattuali.

4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista.

5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici

servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.

Art. 59-undecies. - (Protezione supplementare relativa alle interfacce online) - 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-*quater* e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce *online* usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce *online*:

- a)* non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;
- b)* non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando *pop-up* che interferiscono con l'esperienza dell'utente;
- c)* non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.

Art. 59-duodecies. - (Esercizio dei poteri di vigilanza) - 1. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

2. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Art. 59-terdecies. - (Sanzioni) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta, il professionista che contravviene alle norme di cui alla presente sezione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-*duodecies*, comma 1, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto.

5. La nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta

alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorità dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorità nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

f) all'articolo 66:

1) al comma 2, dopo le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le competenze delle autorità indipendenti di settore previste dalla Sezione II-*bis* del presente Capo,»;

2) al comma 4, dopo le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le competenze delle autorità indipendenti di settore previste dalla Sezione II-*bis* del presente Capo»;

g) all'allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la compilazione», il numero 3 è sostituito dal seguente:

«[3.] Se si è tenuti a fornire una funzione per consentire al consumatore di recedere dal contratto concluso *online*, inserire quanto segue: “È inoltre possibile esercitare il diritto di recesso *online* su [inserire l'indirizzo *Internet* o un'altra spiegazione adeguata in merito a dove è disponibile la funzione di recesso]. Se si utilizza questa funzione *online*, trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.”. Se si dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: “Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica).”.»;

h) all'allegato II-*septies*, il numero 11) è sostituito dal seguente:

«11) Articoli dal 59-*bis* al 59-terdecies, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.».

i) alla parte III, titolo III, capo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata la sezione IV-*bis* relativa alla «Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori», a decorrere dal 19 giugno 2026.

ART. 2

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 120-*novies*:
 - 1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se verrà consultata una banca dati, in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»;
 - 2) al comma 6, lettera c), le parole: «67-*novies*» sono sostituite dalle seguenti: «59-*quinqües*, comma 2,»;
 - b) all'articolo 125-*ter*:
 - 1) al comma 1, le parole da: «In caso di uso» fino a: «del Codice del consumo.» sono soppresse;
 - 2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».
 - 3) il comma 5 è abrogato;
 - c) all'articolo 126-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si applica l'articolo 59-*quater*, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

ART. 3

(Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 121, comma 1, lettera f), le parole: «67-*quater* e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «59-*quater*; 59-*quinqües* e 59-*septies*»;
 - b) dopo l'articolo 167, è inserito il seguente:

«Art. 167-*bis*. - *Diritto di recesso in caso di vendita a distanza*. - 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se:

 - a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-*quinqües*) e cc-*septies*), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall'articolo 59-*octies*, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall'articolo 59-*octies*, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di polizza obbligatoria.

2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all'articolo 59-*octies*, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;

c) all'articolo 177, comma 2, le parole: «deve informare» sono sostituite dalla seguente: «informa»;

d) all'articolo 188, comma 3-*bis*:

1) all'alinea, dopo le parole: «singole imprese di assicurazione o riassicurazione» sono aggiunte le seguenti: «o - se pertinenti - di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari.».

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione.»;

e) dopo l'articolo 188, è inserito il seguente:

«Art. 188-*bis*. - *Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza.* - 1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.

2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

4. L'IVASS può, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

5. L'IVASS pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.»;

f) all'articolo 311-*ter*, comma 1, dopo le parole: «applicare nei confronti dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile»;

g) all'articolo 311-*quater*, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 324, comma 1, dopo le parole «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»;

i) all'articolo 324-*bis*, comma 1, dopo le parole: «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»;

l) all'articolo 324-*quinquies*:

1) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1 si applica»;

m) dopo l'articolo 328, è aggiunto il seguente:

«Art. 328-*bis*. - *Impegni*. - 1. Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.

2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

4. L'IVASS può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

5. L'IVASS pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.».

ART. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy informa la Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle



disposizioni adottate ai sensi degli articoli 59-*septies*, comma 1, 59-*novies*, comma 2, e 59-*decies*, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione delle opzioni normative previste rispettivamente agli articoli 16-*bis*, paragrafo 9, 16-*quater*, paragrafo 2, e 16-*quinqies*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

ART. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

